



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. **0014650**  
del 27/12/2019 ore 12:44:38  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/ac

Roma, 27 DIC. 2019

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Venezia**  
**Santa Croce, 494**  
**30135 Venezia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 164/2019\_efficacia esoneri ex articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d).*

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 7 ottobre 2019, con la quale si chiede da quale data decorre l'efficacia dell'esonero concesso ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *b), c) e d)*, si osserva quanto segue.

Le cause di impedimento dello svolgimento della formazione previste alle lettere *b) e c)* dell'articolo 8, comma 1, (per le quali, occorre ricordare, l'Ordine concede l'esonero dall'obbligo formativo solo quando le stesse determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi) comportano la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale, pertanto l'esenzione ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'interruzione dell'attività professionale.

La previsione di esonero per "assunzione di cariche pubbliche elettive", di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva, in tale caso, dunque, l'esonero decorre dalla data di assunzione della carica pubblica.

Ciò detto, si ricorda anche che l'istanza di esonero deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero (articolo 8, co. 2).

Cordiali saluti

Francesca Maione